



Riunione del 17 luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 87**

Sono presenti: - Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Valeria Coppola - Componente

**82.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
Coelho De Brito Andre Luiz –atleta**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Coelho De Brito Andre Luiz:** *"Per avere, in violazione del generale principio di lealtà e probità, in occasione della gara n. 6 della competizione di Beach Volley BVW Tour Lazio 2013, disputatasi in Roma, Località "La Spiaggia", in data 21.04.2013, rivolto all'indirizzo dell'arbitro dell'incontro Mannarino Matteo frasi ingiuriose ed offensive";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 17 Luglio 2013, ove alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Avv. Giuseppe Mario Militerni, nessuno era presente per l'incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del supervisore unico di Beach Volley, Sig. Mauro Budani, con il quale veniva evidenziato il comportamento tenuto dall'atleta Coelho De Brito Andre Luiz il quale, in occasione della gara n. 6 della competizione di Beach Volley BVW Tour Lazio 2013, disputatasi in Roma, Località "La Spiaggia", in data 21.04.2013, aveva ripetutamente rivolto all'indirizzo dell'arbitro dell'incontro, Sig. Mannarino Matteo, frasi ingiuriose ed offensive.



La Procura Federale, acquisito il suddetto esposto e tutti gli atti inoltrati a corredo dello stesso, ritenendo evidente la dedotta responsabilità sulla base di quanto riportato sul referto arbitrale e della puntuale conferma in merito da parte del supervisore unico, comunicava all'atleta regolare atto di incolpazione, a cui non seguiva alcun riscontro e/o memoria difensiva.

Ritenendo, pertanto, esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione l'odierno incolpato con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Preliminarmente questa Commissione intende precisare che la presente decisione è stata adottata all'esito della prova, ottenuta solo in data 31 Luglio 2013, dell'avvenuta ricezione da parte dell'incolpato, nel pieno rispetto del diritto di difesa, della convocazione innanzi a questa commissione per l'udienza del 17 Luglio 2013, così come confermato dall'estratto del sito Poste Italiane del 31 Luglio 2013, sulla raccomandata n. 147206522929 (contenente la convocazione), dove risulta che la stessa è stata consegnata al destinatario in data 01 Luglio 2013.

Ciò premesso, nel merito, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene che la condotta tenuta dall'atleta, così come descritta nel referto del 21.04.2013 relativo alla gara n. 6 della competizione di Beach Volley BVW Tour Lazio 2013, sia del tutto contraria ai principi di lealtà e correttezza e meritevole di adeguata censura.

Dal referto di gara, infatti, da considerarsi, per costante orientamento, fonte primaria e privilegiata di prova, si ricava una situazione di assoluta conflittualità ed aggressività nei confronti dell'arbitro dell'incontro, allorché venivano profferite, all'indirizzo di quest'ultimo, dall'atleta Coelho De Brito Andre Luiz, pesanti proteste ed ingiurie.

In particolare, risulta provato e non contestato che l'odierno incolpato, durante una buona parte dell'incontro e successivamente alla espulsione comminata nei suoi confronti, si sia rivolto all'arbitro utilizzando termini del seguente tenore: *"sei un incompetente cacasotto", "ma vaffanculo, uomo di merda"*.

Le suddette circostanze sono state puntualmente confermate dal Supervisore Beach Volley Mauro Budani presente ai fatti oggetto del presente procedimento. Tali comportamenti, devono considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali e con i principi di lealtà e correttezza, che devono essere rispettati da ogni tesserato.

La Commissione, pertanto, ritiene di commisurare la sanzione come in dispositivo, in considerazione della elevata frequenza degli incontri ed impegni di Beach Volley durante il periodo estivo.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Coelho De Brito Andre Luiz, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni venti (20).

F.to IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Antonio Amato

Roma, 5 agosto 2013